ACCORDO SINDACALE NAZIONALE SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI

In data 28 febbraio 2011 presso la sede Assistal in Roma, Via Basento n. 37

TRA

La COFELY ITALIA S.p.A. (già Cofathec Servizi S.p.A.), la SI SERVIZI COFELY S.p.A. (già Si Servizi Cofathec S.p.A.) e la COFELY PROGETTI S.p.A. (già Cofathec Progetti S.p.A) - facenti parte del Gruppo GDFSUEZ in Italia (di seguito denominate anche per brevità come le "Società del Gruppo") - congiuntamente rappresentate da Clodomiro SISCI e Marco ALESSANDRI, assistite da Antonio POZZOLI e Giancarlo RICCIARDI dell'ASSISTAL di Milano e Roma e da Arnaldo FIORENZONI della CONFCOMMERCIO Roma

E

Le OO.SS. NAZIONALI:

FIM-CISL

rappresentata da Stefano LOMBARDI

FIOM-CGIL

rappresentata da Augustin BREDA

UILM-UIL

rappresentata da Guglielmo GAMBARDELLA

FISASCAT-CISL rappresentata da Alfredo MAGNIFICO

UILTUCS-UIL

FILCAMS-CGIL rappresentata da Danilo LELLI rappresentata da Antonio VARGIU

unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

PREMESSO

che la Cofathec Servizi S.p.A., la Si Servizi Cofathec S.p.A. e la Cofathec Progetti S.p.A., entrambi con sede legale in Roma Via Ostiense n. 333, con effetto rispettivamente dal 1.12.2009, dal 12.10.2009 e dal 12.10.2009 hanno cambiato la denominazione sociale rispettivamente in COFELY ITALIA S.p.a., SI SERVIZI COFELY S.p.A. e COFELY PROGETTI S.p.A. conservando immutati tutti gli altri loro riferimenti aziendali;

che con l'Accordo Aziendale Sindacale di Armonizzazione Cofathec Servizi del 26.1.2004 le parti dichiaravano ufficialmente disdetto l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. del 1.3.2000 e contestualmente dichiaravano aperta la fase di discussione per un nuovo accordo;

- che nel corso del mese di marzo 2004 le OO.SS nazionali settori Metalmeccanici e Terziario presentavano una piattaforma rivendicativa per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, comprendente anche una ipotesi di applicazione, per le relazioni industriali, estesa a tutte le Società del Gruppo;
- che da parte aziendale è stata dichiarata la disponibilità a discutere un accordo sindacale sulle sole relazioni industriali che sia applicabile alla Cofely/Italia S.p.A, alla Si Servizi Cofely S.p.A. e alla Cofely Progetti S.p.A.;

che, pertanto, fermi restando i rispettivi trattamenti economici e normativi ed i CCNL applicati dalle singole Società ai propri dipendenti, le parti con la sottosofizione del presente verbale di

accordo intendono definire un sistema omogeneo di relazioni industriali applicabile uniformemente nell'ambito delle suddette;

- che l'attivazione di quanto sopra consolida e rafforza il valore assunto dalle Relazioni Sindacali, iniziato con il precedente Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000, ai fini di una pratica gestione delle stesse volta a migliorare quanto in materia è già previsto dal CCNL settore Terziario e Metalmeccanico e nella legge 300/70, onde consentire un confronto tra le parti, ai vari livelli e attraverso norme e procedure definite, teso a governare i processi di sviluppo delle Società del Gruppo;
- che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. Del 22.9.1994 e successive modifiche/integrazioni adottata dal Consiglio dei Ministri con D. Igs. 74/2002 relativa ai Comitati Aziendali Europei;
- che al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati le parti, fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità, hanno concordato un sistema di Relazioni Sindacali finalizzato ad una gestione omogenea delle stesse nell'ambito delle Società del Gruppo;
- che tale accordo, preso atto dei diversi CCNL che allo stato attuale disciplinano i rapporti di lavoro con le Aziende, è da valere per tutti i lavoratori alle dipendenze di Cofely Italia S.p.A., Si Servizi Cofely S.p.A. e Cofely Progetti S.p.a.
- che l'Accordo Aziendale Nazionale Cofathec Servizi S.p.A. 1.3.2000 per tutto questo tempo ha continuato a produrre effetto;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente Accordo.

Soggetti della contrattazione.

I soggetti della contrattazione legittimati a negoziare, secondo la scansione per materie e per Unità Produttiva, sono le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo, il Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito denominati per brevità come i "CCNL"), le loro articolazioni territoriali, i Coordinamenti Nazionali RSU/RSA e le RSU/RSA delle Unità Produttive Regionali come meglio identificate.

Destinatari della contrattazione.

Con la sola esclusione dei dirigenti, tutti i dipendenti della Cofely Italia S.p.A., della Si Servizi Cofely S.p.A. e della Cofely Progetti S.p.A., facenti parte del Gruppo GDFSUEZ in Italia ai quali sono applicati il CCNL per gli Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e della Installazione di Impianti ed il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Unità Produttive

Al solo ed esclusivo fine di identificare la base di computo pèr l'elezione delle rappresentanze sindacali e quelle dei lavoratori per la sicurezza, di definire la loro competenza territoriale,

quantificare il monte ore annuo di permessi loro spettanti, nonché ai fini delle informative / consultazioni dei lavoratori per Unità Produttive ex D. Lgs. 25/2007, le parti convengono congiuntamente che nel presente verbale di accordo per "Unità Produttiva" si deve convenzionalmente intendere la regione geografica dove siano stati assunti o nella guale siano stati effettivamente trasferiti i dipendenti.

Articolo 1) RAPPRESENTANZE SINDACALI

Le parti convengono che entro il giorno 31.7.2011, tutte le R.S.U., le R.S.A. i R.L.S. e i membri del Coordinamento Nazionale RSU/RSA in essere decadranno. Entro il medesimo termine le OO.SS. si impegnano a concludere le procedure di elezione / nomina delle nuove rappresentanze sindacali. Nello spirito del presente Accordo volto ad individuare un sistema omogeneo di relazioni sindacali ed a limitare, ove possibile, le eventuali differenze tra i diversi CCNL in tema di rappresentanze sindacali, le parti convengono quanto seque.

Comparto Metalmeccanico: in applicazione del punto 8) dell'Accordo Interconfederale 2.12.1993 e del punto 10) del protocollo d'Intesa tra Assistal Federmeccanica e OO.SS. del 2.2.1994 per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, per il comparto Metalmeccanico sono elette le R.S.U.

Comparto Terziario: in questa fase di rinnovo sono confermate R.S.A. per confluire al termine del loro mandato nelle elezioni di R.S.U., così come previsto dall'art. 24 del vigente CCNL Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che la possibilità di costituire nuove RSA è esclusivamente riservato alle 00.SS firmatarie del CCNL del Terziario.

Articolo 2) SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Al fine di consolidare il sistema di Relazioni Sindacali ed allo scopo di rendere concreta l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in premessa, le parti concordano di definire norme, funzioni e procedure, così come riportato di seguito, applicabili distintamente alle singole Società del Gruppo.

Al riguardo, le parti intendono confermare l'articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato a livello di Unità Produttiva, al fine di rispondere meglio alle esigenze delle realtà periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscano, nel contempo, il miglioramento delle condizioni complessive dei lavoratori ed il miglioramento degli obiettivi tecnico-commerciali delle Società del Gruppo.

In coerenza con quanto sopra dichiarato, le parti ribadiscono l'esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali così come di sequito definito:

1) <u>il livello nazionale</u> che ha come soggetti sindacali riconosciuti le OO.SS. nazionali di riferimento dei CCNL applicati nelle Società del Gruppo sopra richiamate e il Coordinamento Nazionale delle R.S.U./R.S.A. A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene la contrattazione di secondo livello, le materie a loro attribuite dagli accordi interconfederali e quanto stabilito dai CCNL applicati dalle Società del Gruppo;

2) Il livello decentrato che ha come soggetti sindacali riconosciuti le R.S.U./R.S.A. di Unità Produttiva, congiuntamente alle rispettive OO.SS. territoriali.

A tale livello è assegnata la competenza in merito all'applicazione/gestione di materie delegate dai CCNL di riferimento e quanto delegato dal presente accordo e/o quanto normato dagli eventuali accordi nazionali di secondo livello stipulati con le Società del Gruppo.

DIRITTI INFORMATIVI PREVENTIVI, CONSUNTIVI E MATERIE Articolo 3) **NEGOZIALI**

A) LIVELLO NAZIONALE

Materie informative

Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell'Azienda incontra le OO.SS. dei lavoratori, unitamente al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, per fornire le informazioni relative le Società del Gruppo concernenti, oltre quanto eventualmente previsto dalle direttive in termini di informazione dettate da GdF - Suez alle Società da essa controllate, le seguenti materie:

- Andamento conti di bilancio;
- Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
- Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
- Interventi di modifica sull'organizzazione del lavoro di natura nazionale:
- Formazione del personale;
- Obiettivi di budget;
- Rapporto presenza / assenza sul lavoro;
- Politiche del Gruppo a livello Nazionale ed Internazionale:
- Sicurezza sul lavoro;
- Utilizzazione di altre tipologie di rapporti di lavoro;
- Attività svolta dal Gruppo per le Pari Opportunità.
- Sub appalto e esternalizzazioni

Si conviene che parte delle informazioni di cui sopra siano fornite, per quanto possibile, anche in forma scritta.

Materie negoziali

In occasione di tale incontro o in date diverse concordate le parti, ferme restando le rispettive autonomie e prerogative, possono affrontare e definire le problematiche che abbiano impatto sull'occupazione, sull'organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che siano poste dalle parti.

Referenti aziendali.

A tale livello il referente aziendale è la Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo.

B) LIVELLO DECENTRATO

Materie informative

Di norma successivamente agli incontri nazionali, si tengono con cadenza annuale incontri informativi, preventivi e consuntivi tra i responsabili aziendali delle Unità Produttive e le rispettive RSU/RSA unitamente alle OO.SS. competente per territorio.

Pertanto l'informativa del livello decentrato è relativa alla sola Unità Produttiva e ha per oggetto le seguenti tematiche:

Informativa sui risultati dell'Unità Produttiva;

Formazione del personale;

Andamento delle politiche di sviluppo dell'Unità Produttiva e le relative implicazioni occupazionali;

Rapporto presenza / assenza sul lavoro;

Distribuzione degli orari di lavoro;

Sicurezza sul lavoro;

Programmazione della reperibilità;

Materie negoziali

Specifici incontri possono riquardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche entrambi inerenti l'organizzazione del lavoro.

In occasione di tali incontri o in date diverse concordate, le parti possono affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.

Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.

Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si possono incontrare a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.

Referenti aziendali

- A tale livello referenti aziendali sono:
- per la Cofely Italia S.p.A. i Responsabili di Area, supportati ove necessario dalla Direzione Risorse Umane;
- per la Si Servizi Cofely S.p.A. i Responsabili di Area Operativa supportati ove necessario dalla Direzione Risorse Umane:
- per la Cofely Progetti S.p.A. la Direzione Risorse Umane.

Articolo 4) FUNZIONAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI.

Per l'attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di "Relazioni Sindacali", così come definito ai precedenti articoli 1) e 2), le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità di comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali. Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti convengono di disciplinare tali "strumenti" e tali "modalità" così come definite ai successivi articoli 5, 6, 7 del presente Accordo

Articolo 5) COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE RSU/RSA.

Th coerenza con quanto precedentemente richiamato in tema di "soggetti sindacali riconosciuti" in ôgńi Società del Gruppo, in rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nelle varie Unità Produttive delle rispettive Società, viene costituito per ciascuna società un Coordinamento Nazionale delle R.S.U/R.S.A. composto da 17 delegati per la Cofely Italia S.p.A., 3 delegati per la Si Servizi Cofely S.p.A. e 3 delegati per la Cofely Progetti S.p.A.

I componenti dei Coordinamenti Nazionali delle singole Società saranno nominati, su proposta delle OO.SS., dalle RSU / RSA di ciascuna Unità Produttiva delle rispettive Società, individuandoli tra loro stessi, garantendo il principio di pluralità di rappresentanza tenendo conto della dislocazione territoriale delle varie Unità Produttive delle Società destinatarie del presente accordo.

I nominativi dei delegati dei coordinamenti eletti sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. Nazionali alla Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo.

La durata della nomina a componente del Coordinamento Nazionale RSU/RSA è coincidente con la durata della nomina a RSU/RSA (tre anni).

In caso di dimissioni dall'incarico o dalla Società, le RSU/RSA in carica in quel momento le OO.SS. Nazionali provvedono alla nomina di un nuovo componente del Coordinamento il cui nominativo è comunicato alla Direzione Risorse Umane delle Società del Gruppo dalle OO.SS. interessate

Per gli incontri convocati dalla Società, la stessa riconoscerà ai componenti del Coordinamento Nazionale la retribuzione delle ore di permesso e il rimborso delle spese di trasporto e vitto secondo quanto regolato dal successivo art. 12) del presente Accordo.

Le OO.SS. nazionali, a fronte di una preventiva richiesta congiunta avanzata alla Direzione Risorse Umane della Società, possono convocare fino a tre coordinamenti all'anno - 24 ore usufruite a gruppi di otto ore ciascuno - il cui onere è a carico della Società e per i quali la stessa riconosce il rimborso delle spese di vitto e trasporto secondo quanto regolato dall'art. 11) del presente Accordo.

Le giornate non usufruite nell'anno di pertinenza possono cumularsi con quelle degli altri due anni del triennio riferito alla durata della nomina.

Al riguardo, le parti si danno atto che il monte ore complessivamente fruibile nell'arco del triennio di carica di ogni componente del Coordinamento Nazionale, non può comunque superare le 9 giornate totali (72 ore); al termine di tale periodo le giornate di permesso sopra previste, anche se non fruite, si azzerano.

Per lo svolgimento dei lavori del "Coordinamento Nazionale" le Società del Gruppo mettono a disposizione presso le loro sedi di Roma spazi adequati.

Inoltre, ad ogni componente del Coordinamento Nazionale RSU/RSA viene messo a disposizione un telefono cellulare aziendale abilitato alla sola rete aziendale con un'estensione ad alcuni numeri telefonici delle organizzazioni sindacali e loro componenti.

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLE RSU/RSA E MODALITA' DI <u>Articolo 6)</u> UTILIZZO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

- Tenuto conto della struttura organizzativa delle Società del Gruppo e della ripartizione nell'ambito del territorio nazionale delle sedi e dei Centri Operativi;
- valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dai CCNL applicati dalle Società del Gruppo e dal presente accordo in tema di funzionamento delle Relazioni Sindacali;
- considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo in tema di regole per la elezione delle RSU/RSA, nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui ai rispettivi CCNL e ai rispettivi "Protocolli" e/o Accordi Interconfederali vigenti in materia;
- presa visione del montante delle ore di permesso disponibili per l'esercizio dell'attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti in forza delle norme di legge e con le procedure contrattuali vigenti;
- preso atto, infine, di quanto stabilito in materia di tutele, di permessi retribuiti per i "Dirigenti, Sindacali" di cui ai rispettivi CCNL vigenti;

<u>e parti hanno convengono:</u>

- A) Le rappresentanze sindacali unitarie RSU (per il settore Metalmeccanico) e le rappresentanze sindacali RSU / RSA (per il settore Terziario) possono essere costituite a livello di Unità Produttiva Regionale, così come precedentemente definita, che abbia più di 15 dipendenti assunti o ivi effettivamente trasferiti e ai quali venga applicato uno stesso CCNL, a rappresentanza degli stessi.
- B) Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU e/o l'elezione/nomina delle RSA è regolato dagli specifici accordi interconfederali e di categoria validi per ogni singolo comparto Metalmeccanico e Terziario, nonché dai rispettivi CCNL.

C) Le RSU e la RSA, così come riportato a titolo di esempio nella tabella A) allegata al presente verbale di accordo, sono complessivamente-composte da:

C1) per i Metalmeccanici:

Il numero di rappresentanze totali così come previsto dal CCNL di riferimento in ogni Unità Produttiva Regionale che occupi più di 15 dipendenti ai quali è applicato il CCNL Metalmeccanico.

Inoltre:

- N° 2 rappresentanti ulteriori al punto C1) nell'Unità produttiva numericamente composta da 90 a 200 dipendenti metalmeccanici;
- N° 3 rappresentanti ulteriori al punto C1) nell'Unità Produttiva numericamente composta da 201 a 300 dipendenti metalmeccanici;
- N° 4 rappresentanti ulteriori al punto C1) nell'Unità Produttiva numericamente composta da 301 a 600 dipendenti metalmeccanici;
- N° 3 rappresentanti ulteriori al punto C1) nell'Unità Produttiva numericamente composta da 601 a 900 dipendenti metalmeccanici;
- N° 2 rappresentanti ulteriori al punto C1) nell'Unità Produttiva numericamente composta da 901 a 1200 dipendenti metalmeccanici;
- N° 1 rappresentante ulteriore al punto C1) nell'Unità Produttiva numericamente composta da 1201 a 1500 dipendenti metalmeccanici;
- Come da CCNL nell'Unità Produttiva numericamente composta da più di 1501 dipendenti metalmeccanici:

C 2) per il Terziario:

In coerenza a quanto previsto dall'art. 1) del presente verbale di accordo e nello spirito di quanto regolato dagli art. 24 del CCNL Terziario, le parti convengono che le RSA/RSU nominabili/eleggibili siano numericamente uguali a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 27.7.1994 in materia di RSU e dall'art. 27 del CCNL 18.7.2008

- Nº 3 rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 16 a 50 dipendenti del Terziario;
- N° 4 rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 51 a 90 dipendenti del Terziario:
- N° 6 rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 91 a 200 dipendenti del Terziario;
- N° **7** rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 201 a 300 dipendenti del Terziario;
 - N° **9** rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 301 a 600 dipendenti del Terziario;
- N° 12 rappresentanti nell'Unità Produttiva numericamente composta da 601 a 1.200 dipendenti del Terziario;

Nelle unità produttive che occupano più di 1200 dipendenti la R.S.U. è incrementata di 2 rappresentanti ulteriori ogni 1000 dipendenti.

D) Per l'espletamento dei ruoli e dei compiti assegnati ai rappresentanti/delegati sia delle RSU dei Metalmeccanici, sia delle RSU/RSA del Terziario vengono rese disponibili:

per i Metalmeccanici:

1) In ogni Unità Produttiva che occupi da 16 a 200 dipendenti metalmeccanici le ore annue totali spettanti alla rappresentanza sindacale nel suo complesso ammontano a 1,75 moltiplicato il numero dei dipendenti dell'Unità Produttiva ai quali si applica il CCNL Metalmeccanici. Tale prodotto andrà equamente suddiviso fra il numero dei componenti della RSU dell'Unità

Produttiva;

F A

The state of the s

2) In ogni Unità Produttiva che occupi da 201 dipendenti metalmeccanici in poi le ore annue spettanti per ogni singolo componente della rappresentanza sindacale ammontano a 110 ore.

per il Terziario:

- 1) In ogni Unità Produttiva che occupi da 16 a 200 dipendenti del terziario le ore annue totali spettanti alla rappresentanza sindacale nel suo complesso ammontano a 1,75 moltiplicato il numero dei dipendenti dell'Unità Produttiva ai quali si applica il CCNL Terziario. Tale prodotto andrà equamente suddiviso fra il numero dei componenti della RSA dell'Unità Produttiva;
- 2) In ogni Unità Produttiva che occupi da 201 dipendenti del terziario in poi il monte ore annuo complessivamente spettante ammonta in totale a 150 ore per ogni dirigente di ciascuna rappresentanza sindacale;

Le parti si danno atto, che il monte ore annuo complessivamente risultante a disposizione dei componenti della RSU/RSA appartenenti alla stessa lista elettorale, per l'esercizio dell'attività sindacale nell'ambito della sola Unità Produttiva di appartenenza, può essere utilizzato nello stesso anno anche con diversa ripartizione fra loro stessi, fermo restando il principio che ciascun rappresentante non può comunque fruire, nell'arco dell'anno, di un monte ore superiore al 50% di quello a lui spettante secondo il presente accordo.

La percentuale di cui sopra è innalzata fino ad un massimo del 100 % per le RSU/RSA nominate nel Coordinamento.

Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo, così come sopra stabilito, non è cumulabile fra gli anni di vigenza della nomina ma è fruibile solo ed esclusivamente nel rispettivo anno di riferimento.

Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio.

Al fine di consentire una corretta organizzazione del lavoro ed evitare disservizi, considerando la cospicua presenza di lavorazioni che richiedono il presidio costante sul luogo di lavoro, i permessi di cui sopra devono essere richiesti in forma scritta con un preavviso di norma di 48 ore precedenti il loro godimento o, per casi eccezionali, non inferiore alle 24 ore.

Per l'espletamento delle assemblee sindacali nelle aziende delle Società del Gruppo, vengono rese disponibili 12 ore annue retribuite secondo le modalità previste dall'art. 20 della L. 20.5.1970 n. 300.

Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza delle RSU/RSA e/o alle singole OO.SS. firmatarie del presente accordo e competenti per territorio.

La durata del mandato di RSU/RSA è triennale.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente accordo in materia di RSU/RSA (procedure di elezione, compiti e funzioni, assemblee, ...) si fa riferimento all'Accordo Interconfederale del 20.12.1993 ed al Protocollo d'Intesa tra Assistal Federmeccanica e OO.SS del 2.2.1994, all'Accordo Interconfederale del 27.7.1994, alla legge 20.5.1970 n. 300 ed ai CCNL applicati.

E) Nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 lavoratori a prescindere dai CCNL Metalmeccanici o Terziario applicati, le OO.SS stipulanti possono nominare, su indicazione dei lavoratori, un Delegato Aziendale il cui unico ed esclusivo compito è intervenire presso la Società in merito all'applicazione dei CCNL, dei contratti di secondo livello e delle leggi sul lavoro. Al Delegato Aziendale non è riconosciuta alcuna prerogativa o tutela prevista dalla legge e dai

CCNL applicati in merito alle rappresentanze sindacali o ai membri degli organi direttivi nazionali e

provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali.

Il licenziamento del Delegato Aziendale per motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni è nullo.

La durata del mandato di Delegato Aziendale è di tre anni.

All'Unità Produttiva ove venga nominato il Delegato Aziendale non è estesa la normativa di legge e di CCNL che regolamenta la materia del lavoro nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti.

Al Delegato Aziendale di cui al presente punto, per l'espletamento dei suoi compiti, è riconosciuto un monte ore annuo di 16 ore da usufruirsi unicamente nello stesso anno di riferimento, quindi non cumulabile con quelli di pertinenza degli due anni di vigenza del suo mandato.

Le parti convengono che per i lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni Sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali, si faccia riferimento alle norme di legge e dei CCNL vigenti.

F) Le parti concordano che, ove una singola società del Gruppo, ritenesse di attivare le opportune comunicazioni per passare dall'applicazione di due CCNL ad uno solo, tutte le RSU/RSA, i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, gli RLS e i Delegati Aziendali rimarrebbero in carica per il tempo necessario per la definizione di un eventuale accordo di armonizzazione e, comunque, non oltre il termine previsto dalla loro scadenza naturale, trascorso il quale sarebbero nuovamente eletti secondo quanto regolato dal presente accordo.

Articolo 7) MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Le parti, al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo e degli eventuali accordi aziendali di II° livello delle diverse Società del Gruppo, concordano di mettere a disposizione l'utilizzo dei rispettivi "Fax e/o "Caselle di Posta Elettronica" corrispondenti alle diverse sedi aziendali e alle diverse sedi sindacali con accesso all'uso di un PC. Su richiesta delle RSU la direzione metterà a disposizione un locale.

Inoltre, al solo fine di rendere la comunicazione più trasparente e facilitarne l'immediato riscontro, ogni comunicazione intercorrente tra le RSU/RSA e le Società del Gruppo per richiesta di incontri, informazioni, ecc. deve riportare in calce l'indicazione del nominativo e la firma di chi redige la comunicazione stessa.

Articolo 8) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Con riferimento al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e le logiche tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Le parti convengono che nelle Unità Produttive che occupano fino a 15 dipendenti, a prescindere dal CCNL loro applicato, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nelle Unità Produttive che occupano più di 15 dipendenti, a prescindere dal CCNL loro applicato, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza saranno eletti dai lavoratori fra le RSU/RSA o, ove mancanti, fra i lavoratori nell'ambito delle Unità Produttive delle Società del Gruppo.

Si conviene che per le modalità di elezione dei RLS e le funzioni loro attribuite si fa riferimento all'art. 47 D.Lgs 81/2008 ed agli Accordi Interconfederali del 22.6.1995 per i Metalmeccanici e del 18.11.1996 per il Terziario.

Le parti convengono, inoltre, che la composizione numerica di tali rappresentanze sia come di seguito definita, considerando il numero complessivo dei lavoratori occupati nell'Unità Produttiva a

seguito definita, considerando il numero complessivo dei lavoratori oco prescindere dal CCNL loro applicato:

X Control

- 1 Rappresentante per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente fino a 90 dipendenti;
- 2 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 91 a 200 dipendenti
- 3 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi stabilmente da 201 a 1.000 dipendenti;
- 6 Rappresentanti per ogni Unità Produttiva che, complessivamente, occupi più di 1.000 dipendenti.

La durata della nomina a RLS è coincidente a quella prevista per le RSU/RSA (tre anni).

In considerazione della struttura organizzativa delle Società del Gruppo e di come le stesse sono presenti sul territorio nazionale, per l'espletamento dei compiti ciascun RLS ha a disposizione 78 ore di permessi retribuiti annui se facente parte di Unità Produttive con più di 50 dipendenti, e di 48 ore annue di permessi retribuiti se facente parte di Unità Produttive fino a 50 dipendenti.

Le parti si danno inoltre atto che il monte ore annuo sopra indicato non sia cumulabile fra gli anni di vigenza dell'incarico ma sia fruibile solo nel rispettivo anno di riferimento.

Tali permessi devono essere richiesti alla Società dal RLS con la stessa modalità prevista per le RSU/RSA di cui al punto D) dell'art. 6) del presente Accordo, salvo casi di eccezionale urgenza e/o qravità preventivamente autorizzati dai responsabili di servizio Aziendali

Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell'Azienda. Tale formazione si svolge utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;

Le riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, possono essere eccezionalmente convocate anche dal RLS qualora si presentino motivate situazioni di reale rischio.

Le parti convengono che la figura di RLS possa essere coincidente con quella di Delegato Aziendale nelle Unità Produttive che occupano complessivamente da 11 a 15 dipendenti.

Articolo 9) COMMISSIONE NAZIONALE PER LA SICUREZZA.

Le parti riconoscono congiuntamente l'importanza e la valenza strategica di una comune e forte cultura sui valori che riguardano la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori sul posto di lavoro.

A tal proposito, in aggiunta alle attività svolte dalle Società insieme alle RLS previste dalla normativa vigente, le parti confermano l'istituzione della Commissione Nazionale per la Sicurezza composta da componenti della struttura aziendale sulla Sicurezza e da 6 RLS individuati dalle OO.SS. nazionali fra quelli in carica in Cofely Italia S.p.A., Si Servizi Cofely S.p.A. e Cofely Progetti S.p.A.

Scopo della Commissione è supportare la Direzione Aziendale nella definizione di strategie che prevengano il rischio derivante da infortuni sul lavoro, individuando eventuali azioni migliorative / correttive in merito.

La Commissione si riunisce con frequenza massimo quadrimestrale (tre incontri per anno), fatti salvi eventi o necessità di carattere straordinario.

Gli oneri derivanti da tali incontri sono a carico della Società che riconosce ai RLS i rimborsi spese così come previsto nel successivo art. 12) del presente Accordo, oltre alla retribuzione delle relative ore di permesso.

La durata della nomina di membro della Commissione è coincidente con quella di RLS.

Le OO.SS. nazionali comunicano alla Direzione Risorse Umane la nomina dei componenti della

Commissione o la loro sostituzione.

M

Articolo 10) GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Le parti convengono sulla opportunità di realizzare in sede di Gruppo, in attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.

A tale fine si conviene di costituire il gruppo di lavoro per le "Pari Opportunità" composto da 6 componenti, di cui 3 designati dalle Società del gruppo e 3, uno per ogni Società del Gruppo, individuati fra i componenti dei rispettivi Coordinamenti delle RSU/RSA.

Il gruppo di lavoro, che deve svolgere il suo compito per tutte le Società del Gruppo, costituisce lo strumento che ha il compito di:

- Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
- Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l'iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell'attuazione degli stessi.

Per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al "Gruppo" sono rese disponibili 24 ore annue retribuite per ognuno dei componenti aziendali designati.

Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.

Per lo svolgimento dei lavori dei componenti del "Gruppo" è messo a disposizione un adeguato spazio.

Il gruppo di lavoro, annualmente, riferisce alle parti stipulanti il presente accordo sull'attività svolta.

Articolo 11) FORMAZIONE

Constatato che la gestione di tale materia assume rilevanza, anche a fronte dei possibili processi di sviluppo aziendale.

Considerato che tali processi potrebbero produrre l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sia necessario predisporre progetti formativi specifici volti a qualificare i lavoratori della Cofely Italia S.p.A..

Preso atto, infine, della conferma degli impegni della Società sul versante degli investimenti per la formazione e comunque della possibilità di ricorrere alla "formazione finanziata", le parti hanno concordato sui sequenti indirizzi/obbiettivi:

- Corsi per la definizione di nuovi profili professionali, con particolare riguardo a quelli conseguenti allo sviluppo delle tecnologie;
- Corsi di riqualificazione dei lavoratori della Società per un loro utilizzo e/o una loro riallocazione nell'ambito aziendale e/o in quello delle altre aziende dalla stessa controllate;
- Corsi specialistici e tecnici per l'aggiornamento professionale delle figure presenti in azienda;
- Corsi sulla sicurezza.

Per gli indirizzi/obbiettivi sopra sintetizzati, le parti concordano sull'opportunità di predisporre specifici progetti da sottoporre agli organismi Territoriali, Nazionali ed Europei competenti nonché a Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

A tal proposito, solo ed unicamente per i progetti di "formazione finanziata", le parti concordano di istituire una Commissione Paritetica per la Formazione composta da RSU/RSA e da rappresentanti aziendali il cui compito è il confronto per l'approvazione di tali progetti di "formazione finanziata" presentati dall'Azienda.

te Commissioni sono così composte:

<u>Per Cofely Italia:</u> massimo 6 componenti, di cui 3 RSU/RSA e 3 rappresentanti aziendali; <u>Per Si Servizi Cofely:</u> massimo 4 componenti di cui 2 RSU e 2 rappresentanti aziendali; <u>Per Cofely Progetti:</u> massimo 4 componenti di cui 2 RSA e 2 rappresentanti aziendali.

Le RSU/RSA costituenti le Commissioni Paritetiche per la Formazione delle Società del Gruppo sono identificate dalle OO.SS. nazionali tra i componenti dei relativi Coordinamenti Nazionali delle RSU/RSA e comunicati alla Direzione Risorse Umane delle Società.

Le parti concordano che a tale commissione sia conferito il potere di delega, anche per i territori, per la sottoscrizione degli accordi sindacali relativi alla "formazione finanziata".

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza dei componenti presenti.

La durata del mandato di componente della Commissione Paritetica per la Formazione è coincidente a quella di RSU/RSA.

Le ore spese dai Componenti della Commissione per gli incontri convocati dall'Azienda, sono a carico di quest'ultima, così come le eventuali spese che sono rimborsabili secondo quanto regolato per le RSU/RSA dal successivo art. 12 del presente Accordo.

Articolo 12) RIMBORSI SPESE

Alle RSU/RSA per le attività sindacali e quelle connesse alla funzione di RLS nell'ambito della propria Unità Produttiva regionale è riconosciuto:

- · Viaggio: treno II Classe / metropolitana / autobus;
- Vitto: corresponsione del buono pasto

I diversi mezzi di trasporto devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Aziendale.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità per la loro attività, alle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali costituenti il Coordinamento delle RSU / RSA per l'attività dello stesso Coordinamento e ai Componenti della Commissione Nazionale per la Sicurezza per l'attività della stessa Commissione, nell'ambito delle ore annue retribuite di cui a presente Accordo & riconosciuto:

Viaggio: treno II Classe / metropolitana / autobus / viaggio aereo solo per distanze superiori a
 km. 500

Vitto: corresponsione del buono pasto. Solo per coloro che si spostano fuori regione, in alternativa al buono pasto un rimborso spese previa presentazione di idonea documentazione fiscale fino ad un massimo di € 15,00 per singolo pasto meridiano e fino ad un massimo di € 20 per singolo pasto serale.

I diversi mezzi di trasporto devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Aziendale.

Articolo 13) DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente Accordo avrà vigore per un periodo di tre anni decorrendo dal 1.3.2011 fino al 31.12.2013

L'Accordo si intende rinnovato secondo la durata di cui al comma precedente se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. Le parti possono comunque dare disdetta di tale Accordo anche dopo il Suo rinnovo a mezzo Raccomandata A.R. con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di disdetta, il presente Accordo resta in vigore fino a che non è sostituito da un successivo nuovo Accordo.

Tale Accordo annulla e sostituisce eventuali altri accordi o prassi aziendali vigenti nell'ambito delle singole Società del Gruppo (Cofely Italia S.p.A., Cofely Progetti S.p.A. e Si Servizi Cofely S.p.A.) solo ed unicamente per la parte relativa al sistema di relazioni sindacali nel suo complesso.

Articolo 14) AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo Sindacale Nazionale sulle Relazioni Industriali, fatto salvo quanto in premessa, è sottoscritto singolarmente dalle singole Società Cofely Italia S.p.A., Cofely Progetti S.p.A. e Si Servizi Cofely S.p.A. e dalle rispettive OO.SS. di riferimento e pertanto la sottoscrizione del presente Accordo non comporta il riconoscimento di diritti aggiuntivi rispetto a quelli già goduti dalle singole OO.SS. nelle singole Aziende del Gruppo.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti convengono che con la sottoscrizione del presente Accordo hanno definito trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto a quanto previsto dalle normative contrattuali e di legge in materia di relazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Cofely Italia S.p.A.

COFELY ITALIA S.p.A. ASSISTAL E CONFCOMMERCIO METALMËCCANICI OO.SS/TERZIARIO RSŮ / RSA

Per la Si Servizi Cofely S.p.A.

SI SERVIZI COFELY S.p.A.	Boy MAM
ASSISTAL O	4
OO.SS. METALMECCANICHE	
RSU LAND DO TO	
gan de mi	
Cale Donard Colombia	

Per la Cofely Progetti S.p.A.

CONFCOMMERCIO

OO.SS. TERZIARIO

RSA

The Man Andrew

Man Andrew

RSA

The Man Andrew

Man

TABELLA A Composizione numerica rappresentanze sindacali e ore permessi spettanti

		COFELY	ITALIA S.	p.A. (al 31/	12/2010)			
REGIONE	сом.	IND.	тот.	RSA RSU COMM	deleg. aziend	RSU IND	ore permessi COMM	ore permessi IND
Abruzzo	19	33	52	3		3	33	58
Calabria	2	13	15		1			
Campania	19	94	113	3		5	33	165
Emilia-Romagna	25	72	97	3		3	44	126
Friuli Venezia Giulia		11	11		1			
Lazio	84	463	547	4		10	147	1.100
Liguria	29	12	41	3			51	
Lombardia	57	310	367	4		10	100	1.100
Marche	3	9	12		1			
Molise	2	1	3				<u></u>	
Piemonte	37	103	140	3		5	65	180
Puglia	5	84	89			3		147
Sardegna	7	63	70		i	3		110
Sicilia	15	109	124			5		191
Toscana	28	101	129	3		5	49	177
Trentino	3		3					
Umbria	2	28	30			3		49
Veneto	23	70	93	3		3	40	123
Totali	360	1.576	1.936	29	3	58	562	3.525

Annum All South So

	M_{\perp}							
	1	SI SER\	/IZI COFE	ELY (al 31/1:	2/2010)			
REGIONE	COM.	IND.	тот.	RSA RSU COMM	deleg. aziend	RSU IND	ore permessi COMM	ore permess IND
Emilia-Romagna		11	11		1			
Friuli Venezia Giulia		11	11		1			
Lombardia		39	39			3		68
, Marche		23	23			3		40
Piemonte		2	2					
Umbria	- <u>-</u>	8	8					1
Veneto		12	12		1			
Totali	0	106	106	0	3	6	0	109
REGIONE	сом.	IND.	TOT.	RSA RSU		RSU IND	ore permessi COMM	ore permes
Abruzzo	4		4					
Basilicata	1		1					
Calabria	5		5					_
Campania	69		69	4			121	_
Lazio	15		15		1			<u> </u>
Lombardia	1		1					
Molise	3		3					
Puglia	6		6					
Sardegna	9		9					
	6		6					
Toscana	1		1					
Umbria	1 '	1						

Cosolo Do

May 2